

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSE :

VISTO il Capo II del D.L. 15 novembre 1993, n. 507 con il quale sono state stabilite la nuova disciplina e le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni e delle Province;

VISTO il D.L. 28 dicembre 1993, n. 566, che ha modificato le norme suddette;

VISTO il secondo comma dell'art. 56 del D.L. n. 507/93 il quale stabilisce che per la prima applicazione delle disposizioni sopra richiamate i comuni e le province devono deliberare, unitamente alle tariffe, il regolamento o le variazioni del regolamento già adottato, entro 4 mesi dall'entrata in vigore del predetto decreto;

RILEVATO che per dare conforme attuazione alla disposizione stabilita dalla norma suddetta per la prima applicazione della nuova disciplina della tassa, la determinazione delle tariffe deve avvenire da parte dello stesso organo collegiale, in unico contesto unitario, insieme con l'approvazione del regolamento e con la deliberazione che stabilisce l'elenco di classificazione delle aree nelle categorie previste dal regolamento, per assicurare la conformità dei provvedimenti ora adottati alle disposizioni di legge, nel rispetto delle distinte funzioni che al regolamento, alle tariffe ed alla classificazione in categorie attribuiscono, a regime, gli artt. 40 e 42 del decreto legislativo;

VISTA la deliberazione consiliare n. _____ in data odierna, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo quanto prescritto dall'art. 40 del decreto legislativo;

RILEVATO che le tariffe della tassa sono graduate, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione e che a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono state classificate in due categorie con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ in data odierna, in conformità al terzo comma dell'art. 42 del D.L. n. 507, modificato con l'art. 1 del D.L. 28 dicembre 1993, n. 566;

CONSIDERATO che l'art. 43 del Decreto legislativo stabilisce che ai fini dell'applicazione della tassa i comuni sono ripartiti in cinque classi in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T.;

RILEVATO che la popolazione di questo Comune alla predetta data di riferimento era costituita da n. 12.035 abitanti residenti per cui lo stesso è compreso fra i comuni di classe IV;

RITENUTO pertanto di determinare, in relazione alla classe demografica di appartenenza del Comune, alle norme del Decreto e del regolamento ed alla graduazione relativa alle categorie delle aree pubbliche, come sopra definite in rapporto alla loro importanza, la tariffa della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

CONSIDERATO che per assicurare agli operatori ed ai cittadini la corretta interpretazione della tariffa, in conformità ai principi che regolano l'attività amministrativa stabiliti dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la stessa comprende l'indicazione dei criteri per la sua applicazione e, per le singole voci, l'aumento o riduzione che, nei limiti stabiliti dalla legge in conformità alle disposizioni del regolamento, sono stati applicati alla misura base per determinare l'importo della tassa;

VISTO lo Statuto Comunale;

Vedi D. Giuntale. n. 252/2001

VISTO il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche;

VISTO l'elenco di classificazione per categorie delle strade, spazi ed altre aree pubbliche;

CON

VOTI

—

DISPOSITIVO :

- di approvare le seguenti tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali, applicabili in questo comune appartenente alla classe IV dal 1° gennaio 1994.

**TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

COMUNE DI CLASSE IV

**PARTE I - OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE - CRITERI DI DISTINZIONE -
GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA - SUPERFICIE**

1 - Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.

2 - Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.

3 - Sono temporanee le occupazioni inferiori ad un anno.

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%.

4 - La tassa è graduata, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate in due categorie.

5 - La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o ml. Le frazioni inferiori al mq. o al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. o al ml., la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

6 - Le superfici eccedenti i 1000 mq per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

7 - Per le occupazioni realizzate con l'installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:

- del 50% sino a 100 mq.
- del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq;
- del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

PARTE II - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFE PER CATEGORIA per mq. lire	
		PRIMA	SECONDA
1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	43.000	32.250
2	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico - riduzione al 70%	30.100	22.575
3	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (riduzione obbligatoria al 30%)	12.900	9.675
4	Passi carrabili:		
4.1	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata (riduzione obbligatoria al 50%)	21.500	16.125
4.2	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali - (riduzione al 50%)	21.500	16.125
4.3	Passi costruiti direttamente dal Comune: - superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera; - oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%; (riduzione obbligatoria del 50%)	21.500	16.125
4.4	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario (riduzione al 20%)	8.600	6.450
4.5	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti (riduzione al 30%)	12.900	9.675
5	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata.	43.000	32.250

PARTE III - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n. 4 della parte I, in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta come stabilito dall'art. 24 del regolamento.

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFE PER CATEGORIA per mq. lire	
		PRIMA	SECONDA
2.1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	3.000	2.250
2.2	Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo al suolo comunale - riduzione del 30%	2.100	1.575
2.3	Occupazione con tende e simili. Riduzione tariffa al 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa.	900	675
2.4	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (aumento del 20% in 1^ cat. e del 10% in 2^ cat.)	3.600	2.475
2.5	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttore agricoli che vendono il loro prodotto - (Riduzione del 50 %)	1.500	1.125
2.6	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (riduzione dell' 80%).	600	450
2.7	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (aumento del 20% in 1^ cat. e del 10% in 2^ cat.)	3.600	2.475
2.8	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (riduzione del 50%)	1.500	1.125
2.9	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (riduzione della tariffa ordinaria dell'80%)	600	450
2.10	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%)	1.500	1.125

PARTE IV - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1 - Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonchè seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.

2 - La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate.

3 - Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA LIRE	
		PRIMA	SECONDA
3.1	Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata con criteri di cui al par. 2 per Km lineare o frazione.	350.000	250.000
3.2	Occupazione di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: tassa dovuta nella misura complessiva	50.000	50.000

4 - Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie pari al 50% delle spese medesime.

5 - Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA LIRE	
		PRIMA	SECONDA
5.1	Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni: - fino a 1 km lineare..... - superiore al km lineare	10.000	7.500
		15.000	11.250
5.2	Occupazioni di cui al n. 5.1 di durata superiore a 30 giorni; la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali: - del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: - fino ad 1 km lineare	13.000	9.750
		19.500	14.625
5.3	del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180: - fino ad 1 km lineare	15.000	11.250
		22.500	16.875
5.4	del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni: - fino ad 1 km lineare	20.000	15.000
		30.000	22.500

PARTE V - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1 - Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:

N.	LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA LIRE	
		PRIMA	SECONDA
A	Centro Abitato	76.000	57.000
B	Zona limitrofa	46.000	34.500
C	Sobborghi e zone periferiche	20.000	15.000
D	Frazioni	10.000	7.500

2 - La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri.

3 - Se il serbatoio è di maggior capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

4 - Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.

5 - Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6 - La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.

7 - Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali e decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte II, n. 1, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

PARTE VI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:

N.	LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA LIRE	
		PRIMA	SECONDA
A	Centro abitato	20.000	15.000
B	Zona limitrofa	15.000	11.250
C	Frazioni, sobborghi, zone periferiche	10.000	7.500

PARTE VII - DISCIPLINA TRANSITORIA

1 - I contribuenti tenuti al pagamento dall'anno 1994 - esclusi quelli già iscritti al ruolo - devono presentare la denuncia ed effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla scadenza di cui all'art. 56, comma 2, del D.L. n. 507/93.

2 - Nello stesso termine deve essere effettuato il pagamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione della presente tariffa.

3 - Per le occupazioni temporanee di cui al n. 2.5 della tariffa stabilita dalla precedente parte III, effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta al comune per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%.

4 - Per le occupazioni del sottosuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere e con funivie e seggiovie la tassa dovuta al Comune per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per il 1993, aumentato del 10%, con una tassa minima di £. 50.000.

5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti al 1994 sono effettuate con modalità e con termini previsti dal R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta eccezione di quelli coattivi di cui all'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994 incluso.

6 - Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti alla tassa che sono già iscritti a ruolo non sono tenuti a presentare nuova denuncia per l'anno 1994 e per quelli successivi, semprechè non si verificano variazioni delle superfici occupate e della loro destinazione che comportino modifiche alla somma da pagare annualmente. Per l'anno 1994, entro il termine di cui al precedente punto 2, i soggetti già iscritti a ruolo devono richiedere al funzionario responsabile del servizio la nuova misura della tassa dovuta qualora non ricevano dal Comune, prima della scadenza, apposito avviso in tal senso. Entro lo stesso termine dovrà essere proceduto al pagamento.

Pareri resi ai sensi dell' art. 53 , 1° comma , della Legge 08.06.1990 , n° 142 :

Il **Capo Settore Contabile** esprime parere favorevole di regolarità tecnica :

F.to Dott. SANTAROSSA Ilva

Il **Segretario Comunale** esprime parere favorevole di legittimità :

F.to Dott. de CASTRO Osvaldo

Il **Capo Settore Contabile** esprime parere favorevole di regolarità contabile:

F.to Dott. SANTAROSSA Ilva

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione, illustrata dall'Assessore competente, e presa visione degli atti allegati all'istruttoria della pratica;

VISTO l'art. 53, 1° comma, della Legge 08/06/1990, n. 142;

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi ed accertati a norma di legge;

DELIBERA

1) DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge;

2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 30, 1° comma, della legge Regionale 12/09/1991, n. 49;